

Allegato parte integrante

Schema-tipo di disciplinare tecnico-economico e della documentazione per la consegna e la riconsegna di pascoli e malghe

SCHEMA – TIPO DI DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO PER LA GESTIONE DELLE MALGHE TRENTINE

"MALGA MILLEGROBBE DI SOPRA"

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 Oggetto

Il presente **Disciplinare tecnico – economico per la gestione delle malghe trentine** fa parte integrante - ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 - del contratto d'affitto/atto di concessione della malga denominata MALLEGROBBE di SOPRA di proprietà del Comune (~~ASUC o altra proprietà~~) di LAVANONNE, ubicata in località MILLEGROBBE nel Comune di LAVANONNE (prov. T.N.)

L'utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 Descrizione della malga

La consistenza della superficie pabulare della malga è pari a:

☐ Pascoli puliti senza tara	ha <u>11.0</u> ;
☐ Pascoli con tara 20%	ha <u>.....</u> ;
☐ Pascoli con tara 50%	ha <u>3.5</u> ;
TOTALE SUPERFICIE LORDA	ha <u>14.5</u> ;
TOTALE SUPERFICIE NETTA	ha <u>11.3</u> ;

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

Prog.	Comune catastale	Numero particella fondiaria	Subalterno	Superficie catastale (mq)	Superficie pascolabile (mq)
1.					
2.		<u>VEDI</u>	<u>AVVISI</u>	<u>ALLEGATO</u>	
n.					

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga.

Presso la malga è possibile

- ☐ trasformare il latte prodotto;
- ☐ svolgere attività agrituristica.

Art. 3 Destinazione della malga (in relazione al bestiame alpeggiato)

La malga è destinata prioritariamente all'allevamento di *(evidenziare una sola delle categorie)*

- ☒ Vacche in lattazione
- ☐ Bovini in allevamento/asciutta
- ☐ Bovini da ingrasso
- ☐ Capre da latte
- ☐ Ovicapri da allevamento/carne
- ☐ Equini

Note:

La superficie della malga viene desunta dallo Schedario dei pascoli trentini. Fino alla approvazione di tale strumento/documento l'Ente farà riferimento ai confini descritti nel Piano di gestione forestale aziendale del Comune (ASUC o altra proprietà) previsto dall'art. 57 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura).

Art. 4 Durata della monticazione

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a quella indicata in sede di offerta e potrà di regola iniziare il 01 / 06 d'ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà e dal Servizio Foreste e Fauna, tenuto conto delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Note:

Il periodo di monticazione non può essere inferiore a 70 giorni. La durata massima è stabilita ai sensi dell'art. 14 del DPP 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg (Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11), che ammette l'esercizio del pascolo dal 15 maggio al 30 settembre per i pascoli posti a quota inferiore o uguale a 1.300 metri e dal 1 giugno al 30 settembre per i pascoli posti a quota superiore a 1.300 metri.

Art. 5 Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame è di 142 U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili:

- ✓ - Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.
- ✓ - Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- ✓ - Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- ✓ - Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- ✓ - ~~Ovini = 0,15 U.B.A.~~
- ✓ - ~~Capri = 0,15 U.B.A.~~

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo l'affittuario/concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi della Commissione istituita ai sensi dell'art. 25 del presente disciplinare.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate all'affittuario al prezzo di € _____,00, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di 100 UBA, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata l'affittuario/concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone d'affitto/concessione, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Nota:

Per la determinazione del carico ottimale di bestiame l'Ente dovrà fare prioritariamente riferimento ai dati contenuti nello Schedario dei pascoli trentini, se disponibili, ovvero a quelli contenuti nel Piano di gestione forestale aziendale del Comune (ASUC o altra proprietà) previsto dall'art. 57 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.

Art. 6 Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione a quanto disposto dall'art. 3 del presente disciplinare tecnico-economico, la malga è utilizzata principalmente per il pascolo di 142 UBA (es. vacche in lattazione) dei quali almeno n. 80 dovranno essere VACCHE IN LATTAZIONE (es. vacche in lattazione). Le limitazioni alle categorie di animali monticati sono conseguentemente le seguenti: (a titolo di esempio)

- ✓ La presenza di capi (es. bovini maschi) è ammessa nella percentuale massima del 2 % (es. 5%) con riferimento al carico ottimale della malga;
- ✓ La presenza di capi (es. equini) è ammessa nella percentuale massima del 5 % (es. 5%) con riferimento al carico ottimale della malga;
- ✓ La presenza di capi (es. bovine asciutte) è ammessa nella percentuale massima del 30 % (es. 5%) con riferimento al carico ottimale della malga;

L'affittuario/concessionario è vincolato al rispetto dei limiti percentuali inferiori eventualmente indicati in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 7 Condizioni igienico – sanitarie

L'affittuario/concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale. TALI DISPOSIZIONI SONO DA RITENERE ESSENZIALI PER LA CONDUZIONE DELLA MALGA.
Nel caso il latte prodotto sia trasformato in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per

oggetto “Direttiva per la messa a norma delle “casere” annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto” ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l’applicazione dell’autocontrollo in alpeggio di cui all’allegato C della medesima deliberazione.

Note:

Per l’anno 2015 la deliberazione di riferimento per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame è la n. 395 del 16 marzo 2015.

Art. 8 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico dell’affittuario/concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. All’affittuario/concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell’alpeggio.

La proprietà, tramite la Commissione di cui all’art. 25, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l’ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Art. 9 Migliorie (Interventi di miglioramento)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo dell’affitto/concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l’approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che l’affittuario/concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l’adeguamento del canone di affitto/concessione dell’alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

L’affittuario/concessionario è obbligato ad eseguire gli interventi di miglioramento straordinario indicati in sede di offerta che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.

All’inizio della stagione di monticazione l’Ente proprietario e l’affittuario/concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di aggiudicazione della malga, da eseguirsi, in “conto affitto”, direttamente dall’affittuario/concessionario. Quest’ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel contratto/atto di concessione e nel verbale di consegna.

I lavori straordinari così assegnati non possono superare il valore monetario del canone di affitto/concessione.

Qualora non vi provveda l’affittuario/concessionario, l’Ente proprietario può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e le sanzioni comminate ai sensi del successivo articolo 27.

Art. 10 Oneri generali a carico dell’affittuario

Durante la gestione della malga, l'affittuario/concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

L'affittuario/concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Note:

Per quanto riguarda lo svolgimento di attività agrituristiche e di fattoria didattica nelle strutture di malga si fa riferimento, in particolare, a quanto prescritto dalla l.p. 19 dicembre 2001 (Legge provinciale sull'agriturismo) e dal relativo regolamento di attuazione (DPP 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg)

Art. 11 Oneri particolari dell'affittuario/concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga l'affittuario/concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) anche nel caso di malghe non gravate da uso civico, oltre al bestiame di proprietà del conduttore, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- b) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- c) i suini sono contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
- d) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- e) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva.
- f) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, l'affittuario/concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.

Art. 12 Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, alla proprietà spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con l'affittuario/concessionario;

- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Art. 13 Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione l'affittuario/concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Art. 14 Durata dell'affitto/concessione

La durata dell'affitto/concessione viene fissata in 521 annate agrarie con inizio il primo aprile e termine il dieci novembre di ciascun anno.

Commento:

La durata contrattuale non può essere di norma inferiore a 6 anni. Particolari condizioni potranno comportare una durata diversa (ad es. attività agrituristica).

Art. 15 Divieto di subaffitto/subconcessione

E' espressamente vietato il subaffitto/subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 16 Cauzione

A titolo cautelativo l'ente proprietario chiede all'affittuario/concessionario un deposito cauzionale infruttifero pari al 10% dell'importo di contratto a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza dell'affittuario/concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo d'affitto/concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

TITOLO II ASPETTI ECONOMICI

Art. 17 Canone d'affitto/concessione derivante dall'utilizzo zootecnico tradizionale della malga

Il canone annuo per l'utilizzo zootecnico tradizionale della malga è stabilito in funzione della categoria di bestiame alpeggiato e dei prodotti ottenibili in alpeggio e tenuto conto

- ✓ delle caratteristiche del pascolo
- ✓ del periodo di monticazione
- ✓ dello stato dei fabbricati
- ✓ della presenza di servizi
- ✓ della comodità di accesso alla malga stessa
- ✓ del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

Il canone annuo, stabilito in OFFERTA al netto di IVA, deve essere corrisposto entro il (VEDI AVVISI) di ogni anno. In caso di ritardato pagamento l'importo del canone di affitto/concessione è aumentato degli interessi legali calcolati dalla messa in mora e fino alla data dell'effettivo pagamento.

Note:

Il canone d'affitto/concessione per l'utilizzo zootecnico tradizionale della malga è determinato dall'Ente proprietario secondo una delle modalità di seguito riportate:

a) Definizione del canone

Tenendo conto della destinazione della malga, così come definita all'art. 3 del presente disciplinare, l'entità del canone minimo va preferibilmente individuata sulla base di valutazioni di carattere tecnico/economico riconducibili alle fattispecie sopra riportate. L'assegnazione della malga può avvenire, ai sensi dell'art. 39, comma 3, della L.P. 23/1990 tramite trattativa privata nei confronti di aziende agricole iscritte nella sezione I° e II° dell'Archivio provinciale delle imprese agricole per le cessioni in godimento di superfici a pascolo e delle relative eventuali strutture di malga con importi contrattuali non eccedenti quello previsto dall'art. 21, comma 4 della sopracitata legge.

b) Definizione di un canone a base d'asta

L'Ente proprietario determina il canone d'affitto/concessione, preferibilmente sulla base di quanto riportato al punto a) precedente, ma opera l'aggiudicazione della malga in funzione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad un punteggio assegnato alle aziende partecipanti alla selezione. Il punteggio è stabilito in funzione di obiettivi gestionali improntati al concetto di sostenibilità dello sviluppo locale. Fatto salvo quanto riportato al paragrafo precedente in merito ai criteri di aggiudicazione, l'Ente proprietario può stabilire un canone pari a zero.

Art. 18 Canone aggiuntivo per l'attività agrituristica

Il canone aggiuntivo per lo svolgimento di attività agrituristica è determinato in _____ Euro, al netto di IVA.

Note:

L'ente proprietario può stabilire un canone aggiuntivo se l'affittuario/concessionario svolge attività agrituristica e/o di fattoria didattica, ai sensi della l.p. 10/2001.

Art. 19 Canone per utilizzi diversi

Il canone aggiuntivo per lo svolgimento di attività _____ (quali, ad esempio, residenziale, turistica, ricreativa, ecc.) è determinato in _____ Euro, al netto di IVA.

Note:

Nel caso di utilizzo diverso (residenziale, turistico, ricreativo, ecc.) di fabbricati all'interno del complesso malghivo o per la recettività turistica invernale (se diversa

dall'utilizzo agrituristico), l'Ente proprietario può effettuare un'aggiudicazione differenziata.

TITOLO III ASPETTI TECNICI

Art. 20 Generalità

L'affittuario/concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla misura 10.1.2 – *Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio nell'ambito del pagamenti agro-climatico-ambientali* del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.

Art. 21 Gestione degli animali al pascolo

- a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;
- b) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- c) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;
- d) Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura dell'affittuario/concessionario;
- e) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.

Art. 22 Integrazioni alimentari

- a) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
- b) è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max $0,25 \times 12 = 4,5$ kg). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

Art. 23 Contenimento della flora infestante

- a) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;
- b) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

Art. 24 Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- a) non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- b) il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- c) nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- d) non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- e) è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

TITOLO IV PROCEDURE

Art. 25 Commissione dell'Ente proprietario

Il Consiglio dell'Ente proprietario nomina una Commissione preposta alla consegna ed alla riconsegna della Malga, di cui fa parte un funzionario dell'Ufficio agricolo periferico competente per territorio.

La Commissione, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di affitto/concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell'apposito verbale.

La Commissione ha il compito di riferire annualmente al Consiglio dell'Ente proprietario il suo operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta il Consiglio stesso lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.

La Commissione può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli previsti dal successivo art. 28.

Art. 26 Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza dell'affitto/concessione, la proprietà, rappresentata dalla ~~Commissione di cui all'art. 25~~ ^{Ente proprietario}, in contraddittorio con l'affittuario/concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza dell'affitto/concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore dell'affittuario/concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai

beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che l'affittuario/concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con l'affittuario/concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

Note:

Il **verbale di consegna**, redatto all'inizio del periodo contrattuale, richiamati il contratto ed il disciplinare tecnico - economico, deve riportare l'esito della ricognizione sui fabbricati, strade, pozze d'abbeverata, acquedotti, impianti, attrezzature, ecc., con il relativo stato di conservazione. In questa sede vengono anche definite nel dettaglio le manutenzioni e gli interventi che l'affittuario deve realizzare nel periodo di validità del contratto. Infine possono essere raggiunti accordi anche in merito alla realizzazione di interventi di carattere straordinario.

Il **verbale di riconsegna** è redatto alla fine del periodo del contratto d'affitto/concessione in uso, allo scopo di verificare il grado di manutenzione e conservazione degli immobili, delle attrezzature e degli impianti, rispetto alla presa in consegna della malga.

Nel caso in cui fossero riscontrati danni o deterioramenti dovuti a negligenza dell'affittuario/concessionario, il verbale diventa lo strumento sulla base del quale l'Ente proprietario agisce nei confronti del locatario/concessionario per tutelare i propri interessi, così come previsto nel contratto d'affitto/atto di concessione e nel capitolato in uso.

I verbali devono essere sottoscritti dalle parti che effettuano congiuntamente uno o più sopralluoghi.

Con il **verbale di carico**, richiamata la precedente documentazione (contratto, disciplinare tecnico - economico, verbale di consegna), si concordano alcune iniziative ed attività, relativi sia alla gestione sia a lavori ordinari e straordinari, da svolgersi durante la stagione di monticazione.

Il **verbale di scarico** ha lo scopo di verificare il rispetto degli accordi e del relativo piano di attività, quantificando, in caso di inadempienze da parte dell'affittuario/concessionario, le spese necessarie a sostenere gli interventi non realizzati, salvo che l'affittuario/concessionario non s'impegni a realizzarli e li realizzi effettivamente.

Analogamente ai precedenti verbali, anche questi devono essere sottoscritti all'inizio e alla fine della stagione di monticazione.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 27 Inadempienze e penalità

L'affittuario/concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per

l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

Articolo oggetto di inadempimento	Infrazione	Penalità
art. 4 Durata della monticazione	monticazione anticipata, demonticazione ritardata	minimo € 15,00/giorno di anticipo/ritardo
art. 5 Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	minimo € 40,00
art. 8 Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 21 Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 23 Contenimento della flora infestante	rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b)	mancato minimo € 200,00 per ogni inadempienza

Art. 28 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto di affitto o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 14, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni, *DI ESSO PREAVVISO DI 120 GIORNI,*

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che l'affittuario/il concessionario eserciti l'affitto/la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto/concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Affittuario/Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del contratto di affitto/revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta all'affittuario/al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi della Commissione di cui all'art. 25, lo stato di manutenzione dei beni oggetto dell'affitto/concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali l'affitto/concessione è stato stipulato; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata risoluzione dell'affitto/revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

L'affittuario/concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto di affitto/atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con preavviso di 120 (centoventi) giorni sulla data del recesso.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in affitto/concessione.

Art. 29 Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 28, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'affittuario/concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o subaffitto/subconcessione non autorizzati;
- pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo superiore a trenta giorni.

Luogo e data

Per l'Ente proprietario

Sig.

Per l'Affittuario/Concessionario

Sig.

.